



COMUNE DI GENOVA

Area Servizi

Direzione Politiche Sociali

SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

**CAPITOLATO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO
EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
FRAGILE DI GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI**

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di un accordo quadro per la gestione d'interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo, finalizzati all'autonomia e al miglioramento delle competenze genitoriali, rivolti a giovani, adulti e famiglie con figli minorenni.

Gli interventi sono articolati come di seguito specificato:

- Accompagnamento all'autonomia attraverso interventi socio-educativi prevalentemente finalizzati a:

a) orientamento, accompagnamento e supporto nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento o al rafforzamento dell'autonomia della persona, anche in relazione alla riqualificazione professionale e alla ricerca del lavoro;

b) sostegno all'abitare (inteso come sostegno in soluzione abitativa autonoma o in alloggi sociali gestiti dall'aggiudicatario o in alloggio sociale gestito dal servizio sociale comunale);

- Sostegno alla genitorialità fragile attraverso:

a) interventi socio-educativi domiciliari;

b) osservazione del bambino (fascia 0/3 anni) e della sua relazione con il genitore, a supporto della valutazione delle capacità genitoriali.

La Stazione Appaltante si riserva di ordinare la quantità di servizi di volta in volta necessari.

ART. 2 – OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio, che si sostanzia in attività socio-educative, deve rispondere ai seguenti obiettivi:

1. sostenere la persona nella costruzione di un percorso di vita autonomo, promuovendo, per quanto possibile, le risorse individuali per un appropriato utilizzo delle opportunità offerte dal territorio e per costruire una valida rete di relazioni;
2. rispondere ai bisogni espressi dai giovani e dagli adulti tramite azioni tese al superamento del disagio anche in collaborazione con i soggetti che, a vario titolo, si occupano di giovani e di adulti nella città di Genova;
3. accompagnare i giovani e gli adulti nella costruzione di una loro autonomia lavorativa, personale e abitativa anche attraverso l'inserimento temporaneo in alloggi sociali;
4. sviluppare, in collaborazione con i Servizi Sociali e/o Sanitari, specifici interventi, anche domiciliari, rivolti a genitori con figli minori, in difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni genitoriali, al fine di valorizzare le risorse anche residue di ciascun nucleo, per tutelare, mantenere o recuperare la dimensione familiare, lo sviluppo dell'autonomia, la re-inclusione;
5. sviluppare attività di osservazione del bambino (fascia di età 0/3 anni) e della sua relazione con il genitore, a supporto della valutazione, da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari, delle capacità genitoriali.

Gli obiettivi sopra indicati sono realizzati secondo quanto declinato nei seguenti articoli 7 e 8.

Il servizio è rivolto a giovani, adulti e famiglie con figli minorenni, residenti nel Comune di Genova, in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e all'Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST), in particolare:

- giovani e adulti appartenenti all'area del disagio sociale, con priorità per i giovani tra i 18 e i 21 anni di età;
- persone con figli minorenni, in difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra la Stazione Appaltante (nel resto del testo SA) e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del servizio (nel resto del testo IA, Impresa Aggiudicataria), con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati dalla SA per tutta la durata dell'Accordo quadro.
- b) **Capitolato di gara:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo quadro.
- c) **Contratto:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dalla SA e dall'IA e che dettaglia almeno:
 - tipologia e quantità delle prestazioni
 - periodo di esecuzione
 - luoghi di esecuzione
 - modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato
 - obblighi del gestore e penali già riportati nel capitolato e nell'accordo quadro.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata presumibilmente dal 1 novembre 2014 fino al 31 ottobre 2015.

Dal 1 novembre 2014 potranno essere attivati i singoli contratti per l'avvio del servizio. Per durata dell'accordo quadro si intende l'arco temporale in cui la SA potrà stipulare i singoli contratti per il servizio.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante estendere la durata dell'accordo quadro per un periodo ulteriore non superiore a 12 mesi, e di conseguenza per una durata massima totale complessiva pari a 24 mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione dell'accordo stesso.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui all'accordo quadro, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le modalità di risoluzione e recesso sono dettagliate nello schema di accordo quadro, parte integrante degli atti di gara.

ART. 5 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo posto a base di gara è il seguente: Euro 638.532,00.

L'importo definitivo è quello derivante dall'offerta economica di gara, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e della stipula dell'Accordo quadro.

I corrispettivi di ciascun contratto sono determinati dai prezzi unitari delle prestazioni, risultanti dall'esito della gara.

Nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuove prestazioni.

Si procederà ad una revisione annuale del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni e rilevati ed elaborati dall'ISTAT.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E SEDE OPERATIVA

Con riferimento a ciascuno dei contratti specifici affidati:

L'IA sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

L'IA deve disporre, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, di una sede operativa nel territorio del Comune di Genova, dove il personale deputato alla pianificazione ed al controllo del servizio svolge le sue funzioni.

L'indirizzo ed i recapiti telefonici, fax, e-mail e Pec (posta elettronica certificata) della sede dovranno essere comunicati alla SA almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 24 ore alla SA. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale.

ART. 7 – INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Gli interventi socio-educativi oggetto del presente Capitolato devono essere sviluppati sulla base dei bisogni degli utenti individuati dagli ATS/UCST e di quanto previsto dal Progetto di presa in carico sviluppato dal servizio inviante (ATS/UCST), definendo per ogni utente il relativo Piano Educativo Individuale (di seguito PEI).

La presa in carico della persona da parte del servizio SIAF sarà di norma in capo ad un solo educatore individuato sulla base del bisogno prevalente indicato nel progetto.

Al fine di verificare il grado di autonomia raggiunto dagli utenti, ogni tre mesi dovrà essere fatta una valutazione dei singoli casi.

Nel caso in cui il gestore evidenziasse criticità nella realizzazione del progetto socio-educativo, intese sia come bisogno di un maggior numero di ore d'intervento educativo sia di impedimento all'attivazione o al regolare svolgimento dell'attività educativa non direttamente imputabili al gestore, queste dovranno essere tempestivamente comunicate al servizio inviante (ATS/UCST) di riferimento e ratificate in sede di commissione mista. Prima della formale approvazione da parte della competente commissione non potranno essere svolte ore superiori a quelle già assegnate.

Di seguito si specificano gli interventi socio-educativi relativi all'accompagnamento all'autonomia previsti e la relativa quantificazione di ore:

- Intervento socio-educativo individuale e/o di gruppo:

L'intervento socio-educativo individuale e/o di gruppo, deve essere graduato in base alle problematiche del caso e alla valutazione del Servizio inviante (ATS/UCST), con singoli interventi di durata massima di n. 8 ore mensili e si realizza attraverso le seguenti prestazioni:

- Orientamento, accompagnamento e supporto nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento o al rafforzamento dell'autonomia della persona, anche in relazione alla riqualificazione professionale e alla ricerca del lavoro.

- Sostegno all'abitare attraverso il supporto alla:

- gestione degli aspetti pratici e burocratici connessi alla conduzione di una casa;
- gestione delle risorse economiche disponibili, finalizzato anche al rientro da situazioni debitorie e/o di morosità;
- costruzione di relazioni positive con eventuali coinquilini e vicini di casa/di quartiere;

e si realizza presso:

- l'abitazione dell'utente, con particolare attenzione alle persone inserite in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: l'impegno orario massimo mensile per la singola prestazione è di n. 8 ore
- alloggi sociali, come definiti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 120/2012: "alloggi dedicati all'accoglienza di persone in precarie condizioni sociali che, pur avendo un prevalente problema abitativo, richiedono soluzioni residenziali che prevedano forme di sostegno all'autonomia. Le persone sono inserite nell'ambito di progetti di inclusione sociale gestiti dai servizi sociali".

L'alloggio sociale è pertanto un servizio residenziale, rivolto ai giovani adulti, con priorità per la fascia di età 18 - 21 anni, che nel loro percorso verso l'autonomia necessitano ancora di un periodo di consolidamento dei risultati raggiunti. Gli ospiti, pur essendo autonomi nella gestione della vita quotidiana, necessitano di un sostegno educativo in un'esperienza di convivenza, ancora agevolata, per raggiungere un'autonomia definitiva.

L'alloggio sociale è caratterizzato da interventi "leggeri" in termini di ore e presenza di educatori, la cui presenza dovrà essere garantita in fasce orarie diurne e serali. La permanenza negli alloggi sociali rappresenta un'opportunità in cui poter condividere con altri le proprie esperienze, occasione per creare rapporti interpersonali importanti e imparare a prendersi cura di se stesso. Di norma i tempi di permanenza nell'alloggio non dovranno superare i 12 mesi.

L'intervento socio-educativo per questa prestazione è di un massimo di n. 6 ore settimanali complessive per il singolo alloggio, principalmente destinate alla gestione del gruppo. In caso di assenza di utenti non sarà riconosciuto agli aggiudicatari alcun corrispettivo.

Gli alloggi sociali presso cui deve attuarsi l'attività socio-educativa di sostegno all'abitare si dividono in:

- alloggi di proprietà comunale a gestione diretta dell'aggiudicatario (n. 2 alloggi sociali).
- alloggi sociali gestiti dagli ATS/UCST.

Gli alloggi sociali di proprietà comunale a gestione diretta dell'aggiudicatario sono uno destinato ad accogliere gli ospiti di genere maschile ed uno destinato ad accogliere le ospiti di genere femminile.

L'accesso a detti alloggi è consentito agli utenti seguiti da tutti gli ATS/UCST attraverso la richiesta del servizio competente alle commissioni miste.

L'attività da svolgersi a supporto di tali alloggi è definita nella Commissione Mista.

Nel caso in cui le singole Commissioni Miste ritenessero opportuno avviare interventi educativi di gruppo sarà compito delle Commissioni stesse definire il numero delle ore da dedicare a tal fine (ricompreso nel monte ore assegnato di massimo 6 ore settimanali) e le modalità educative necessarie.

Di seguito gli interventi socio-educativi relativi al sostegno alla genitorialità fragile previsti e la relativa quantificazione di ore:

- Interventi socio-educativi domiciliari:

Si tratta d'interventi volti all'osservazione e valorizzazione delle risorse familiari per favorire, attraverso percorsi socio-educativi, l'acquisizione o la riappropriazione di competenze genitoriali, a garanzia della tutela del minore nel proprio ambiente di vita; la prestazione prevede l'intervento dell'educatore per un massimo di n. 30 ore mensili a nucleo.

- Osservazione del bambino e della relazione genitore/bambino:

Si tratta d'intervento di osservazione del bambino (fascia di età 0/3 anni) e della sua relazione con il genitore durante specifici incontri, con l'obiettivo di fornire elementi utili a comporre la valutazione e la prognosi sulle capacità genitoriali da parte degli ATS o dell'UCST, principalmente per bambini in affidamento Near. Prevede anche intervento di follow-up dopo 6 mesi e dopo un anno nella nuova collocazione familiare successiva all'affidamento Near.

Si realizza attraverso le seguenti prestazioni:

- per l'osservazione, intervento di n. 2 educatori per almeno 2 incontri settimanali a bambino per un monte-ore mensile medio pari a n. 40 ore (n. 2,5 ore medie a incontro x n. 2 operatori x n. 2 incontri a settimana); la durata complessiva dell'intervento è di massimo tre mesi. L'eventuale trasporto del bambino è a cura del gestore; nel caso si tratti di trasporto in località extraurbana saranno riconosciute al gestore n. 3 ore medie a incontro;
- per il follow-up, intervento di n. 2 educatori per 3/4 incontri della durata di n. 1 ora ciascuno.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Accesso

L'accesso al Servizio avviene su esclusiva segnalazione degli ATS e dell'UCST.

Presa in carico

La titolarità della presa in carico è funzione istituzionale del Servizio pubblico. La valutazione del progetto socio-educativo dei casi segnalati dagli ATS e dall'UCST si compie all'interno delle Commissioni Miste territoriali di cui ai successivi punti, e la definizione del PEI è curata dall'aggiudicatario e condivisa con il servizio inviante e l'utente stesso.

La Commissione Mista definisce quale intervento socio-educativo attivare e quantifica il monte ore necessario, nell'ambito delle indicazioni di cui all'articolo 6 "Interventi socio-educativi".

Assetto territoriale

A livello territoriale sono costituite cinque Commissioni Miste.

Ciascuna Commissione Mista territoriale è composta dai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali interessati e/o da uno o più operatori referenti degli Ambiti medesimi e, per il gestore, dal Coordinatore e da uno o più educatori. Per quanto riguarda il gestore il numero dei referenti non può essere superiore a tre. Alla Commissione Mista del Municipio Centro Est partecipa anche il Coordinatore dell'UCST e/o un operatore referente.

La Commissione Mista svolge funzioni di:

- analisi delle schede di presentazione dei casi;
- valutazione del progetto socio-educativo;
- programmazione/monitoraggio degli interventi;
- monitoraggio periodico dei casi in carico;
- monitoraggio di eventuali liste di attesa.

Per l'attività di osservazione del bambino e della relazione genitore/bambino l'ATS/UCST segnala e valuta congiuntamente al Gruppo NEAR del Comune l'esigenza di attivarla e ne assegna la realizzazione all'aggiudicatario, informandolo circa la previsione di durata dell'intervento e delle relative ore necessarie in accordo con l'operatore dell'ATS/UCST.

I progetti approvati in Commissione mista dovranno essere attivati, fatti salvi impedimenti non prevedibili, entro una settimana dalla data di approvazione.

ART. 9 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, SEDI E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Le attività relative al servizio sono articolate secondo gli accorpamenti di seguito specificati:

- 1) ATS Medio Levante e Levante – capofila ATS Medio Levante;
- 2) ATS Centro Est e Ufficio Cittadini Senza Territorio – capofila ATS Centro Est;
- 3) ATS Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno – capofila ATS Bassa Valbisagno;
- 4) ATS Valpolcevera e Centro Ovest – capofila ATS Valpolcevera;
- 5) ATS Ponente e Medio Ponente – capofila ATS Medio Ponente.

In ciascuno degli accorpamenti 2), 3) e 4) il gestore individua una sede per lo svolgimento dell'attività, comprese le attività di accoglienza, gli incontri di monitoraggio

del progetto individuale, il coordinamento del servizio, i cui indirizzi devono essere comunicati alla Direzione Politiche Sociali e all'ATS capofila dell'ambito di riferimento, dall'aggiudicatario entro la data di inizio dell'attività per le quali viene riconosciuto, da parte della C.A., un corrispettivo mensile meglio specificato all'art. 11 del presente Capitolato.

Negli accorpamenti 1) e 5) la sede viene messa a disposizione dalla C.A. Sono a carico dell'aggiudicatario l'allacciamento e il pagamento delle utenze.

ART. 10 – COSTI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla C.A. all'assegnatario per l'erogazione del servizio è determinato dai prezzi unitari delle prestazioni, risultante dall'esito della gara sulla base dei singoli contratti specifici.

I costi unitari delle prestazioni posti a base di gara sono schematizzati nella tabella sottostante.

Tipologia attività	Unità di misura della prestazione	Costo unitario	Numero unità di servizio stimate per la definizione del valore complessivo offerto per l'intero periodo di validità dell'accordo quadro
A. Coordinamento del servizio	Costo mensile	Euro 2.546,00	12 mesi
B. Interventi socioeducativi	Costo orario del servizio	Euro 23,75	24.816 ore (2.068 ore mensili)
C. Costi sedi servizio	Costo mensile	Euro 1.050,00	12 mesi
D. Costi manutenzione e funzionamento alloggi	Costo mensile	Euro 500,00	12 mesi

Il servizio richiede da parte del gestore:

- A. tutte le attività di coordinamento come meglio specificate all'art 12 del presente capitolato;
- B. per interventi socio educativi si intendono le ore svolte direttamente con l'utente; il corrispettivo riconosciuto per tali ore è comprensivo anche di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto PEI (a titolo esemplificativo: attività di verifica del caso con operatori socio sanitari e del lavoro; formazione e aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche; supervisione del gruppo di educatori quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali che si svolge di norma con cadenza mensile; attività con gli ATS/UCST in Commissione Mista; realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, la redazione di relazioni, ecc. ...)
- C. costi di allestimento e funzionamento delle sedi messe a disposizione dal gestore.
- D. costi di manutenzione e di funzionamento degli alloggi sociali secondo quanto dettagliato negli articoli successivi, comprensivo anche dell'acquisto di articoli lettereschi, stoviglie, ecc....

I costi unitari di cui alla tabella precedente comprendono tutte le voci di spesa sopra elencate.

L'importo si intende e verrà liquidato a corpo, fatta eccezione per i costi connessi agli interventi socio educativi di cui alla lettera B. che sono da intendersi a misura. L'importo a misura verrà corrisposto in base al numero effettivo di ore svolto.

Qualora in corso di attività fosse possibile trasferire una o più sedi messe a disposizione dall'aggiudicatario in un locale messo a disposizione gratuitamente dalla Civica Amministrazione, l'importo indicato nell'offerta economica in corrispondenza della voce "spesa sedi" potrà essere utilizzato dalla C.A. per la realizzazione di attività socio educative ulteriori di corrispondente ammontare.

Qualora in corso di attività fosse necessario chiudere un alloggio di proprietà della Civica Amministrazione, l'importo indicato nell'offerta economica in corrispondenza della voce "costi di manutenzione e di funzionamento degli alloggi sociali" potrà essere utilizzato dalla C.A. per la realizzazione di attività socio educative ulteriori di corrispondente ammontare.

ART. 11 - PERSONALE

Il personale educativo è articolato in:

- a) per le funzioni interventi socio-educativo individuale e/o di gruppo e interventi socio-educativi domiciliari:
 - educatori in possesso del titolo di educatore professionale o in alternativa diploma di scuola media superiore con esperienza pari o superiore a tre anni di servizio in qualità di educatore per minori, giovani e/o adulti;
 - educatori in possesso di diploma di scuola media superiore con esperienza pari o superiore a due anni di servizio in qualità di educatore per minori, giovani e/o adulti;

- a.1) per le funzioni di osservazione del bambino e della relazione genitore/bambino:
 - lauree quadriennali (ante DM 509/1999) in Pedagogia e Scienza dell'Educazione, qualsiasi indirizzo, e titoli equipollenti;
 - lauree triennali vecchio ordinamento "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 18 del DM 509/1999);
 - lauree triennali "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 19 del DM 270/2004);
 - lauree triennali in "Educatore professionale" (L/SNT-2);
 - diplomi di scuola diretta a fini speciali (DPR 162/82) e diplomi universitari (L. 341/90): Educatore di comunità, Educatore nelle comunità infantili, Educatore professionale;
 - diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 57
 - educatori che si siano iscritti al progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il conseguimento del titolo di "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955. Dalla conclusione del progetto pilota, fatte salve diverse indicazioni regionali, il possesso del relativo titolo costituirà requisito indispensabile.

Gli educatori sono inquadrati nella qualifica funzionale C3/D1 (ex V livello) o D2 (ex VI livello), del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, in coerenza con le declaratorie del CCNL stesso;

- a) la funzione di coordinamento deve essere svolta da:
- personale in possesso del diploma di educatore professionale o diploma di laurea ad indirizzo sociale, sociologico, psicologico, pedagogico unitamente a 6 anni di esperienza documentati nel settore di cui almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di servizi educativi;
 - inquadrato nella qualifica funzionale E2 (ex VIII livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

E' possibile utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normative, ma, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora l'impresa aggiudicataria sia un soggetto di terzo settore potrà anche utilizzare, in via complementare e non sostitutiva, soci volontari in possesso dei requisiti necessari, debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività. Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per gli interventi resi ai sensi del servizio assegnato.

Le prestazioni devono essere assicurate esclusivamente da personale dell'impresa, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale può essere dipendente dell'impresa ed in tal caso dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra.

A richiesta del Comune l'Impresa aggiudicataria è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

ART. 12 - FUNZIONI DEL COORDINATORE

Il coordinatore deve esprimere competenze tecniche, gestionali, organizzative e di rete; svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

- È responsabile dell'organizzazione del servizio e della gestione degli interventi. Gestisce il personale e in particolare organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori e ne verifica l'attività.
- È referente del servizio e lo rappresenta verso l'esterno e nei confronti della Civica Amministrazione, con particolare riguardo ai singoli casi e ai rapporti economici.
- Partecipa alle Commissioni Miste e riferisce agli uffici del Comune, nelle loro diverse articolazioni, sull'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste.
- Rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione.
- Cura, d'intesa con gli ATS/UCST, rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio.
- Monitora l'attività degli operatori, controllando la coerenza della stessa con i contenuti del capitolato, e facilita il passaggio delle buone prassi.
- Monitora mensilmente le risorse impegnate in relazione alle risorse assegnate.

- È responsabile della comunicazione interna del servizio e del raccordo con il servizio inviante, ed deve altresì assicurarsi che le informazioni ritenute utili all'esecuzione del servizio siano note a tutto il personale addetto al caso.

Per l'attività descritta viene riconosciuto adeguato un monte ore mensile massimo pari a 129 ore.

Il monte ore è riportato unicamente ai fini di determinare un corrispettivo adeguato rispetto alle funzioni richieste.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a:

- a) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio e una sede operativa, stabilmente funzionante, a Genova;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- d) inviare all'Ufficio Accreditamento servizi - Direzione Politiche Sociali, la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione e sottoscrivere l'accordo quadro e i relativi contratti di appalto specifico;
- e) inviare all'Ufficio Accreditamento servizi - Direzione Politiche Sociali, l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio corredato dai seguenti dati:
 - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: anagrafe, residenzaOgni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato, all'Ufficio Accreditamento servizi – Direzione Politiche Sociali;
- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- g) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- h) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- i) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;

- k) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- m) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- n) nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari secondo quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 e s.m.i.;
- o) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- p) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- q) realizzare i programmi concordati con ATS/UCST in sede di Commissione Mista ed a garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;
- r) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel presente capitolato ed in particolare deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese, comprensivo di età, genere e nazionalità, con indicazione dettagliata degli interventi effettuati, delle ore impiegate e dell'ATS/UCST inviante; predisporre una relazione finale circa l'attività svolta;
- s) redigere i verbali delle riunioni di équipe degli alloggi sociali ed a custodirli presso le sedi territoriali del Servizio;
- t) registrare su specifiche schede di rilevazione presenze, custodite negli alloggi sociali, la data e l'orario e le attività svolte dall'educatore;
- u) utilizzare gli specifici strumenti (schede) di presentazione dei casi e di definizione del PEI predisposti dalla Civica Amministrazione che saranno forniti al momento dell'avvio del servizio e che l'aggiudicatario custodirà presso le sedi territoriali del Servizio;
- v) informare tempestivamente, anche telefonicamente, l'ATS o l'UCST di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- w) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- x) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale già assunto dal gestore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare le unità di personale dipendente come di seguito dettagliate:

- n. 32 educatori, di cui n. 13 full time
- n. 1 coordinatore full time

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN ORDINE AGLI ALLOGGI SOCIALI

I due alloggi sociali messi a disposizione dalla C.A. sono ad uso esclusivo di abitazione.

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) consentire, a richiesta della C.A., che negli alloggi si possa provvedere alle ispezioni ed ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'intempestività a consentire l'ingresso nell'appartamento ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto dentro gli alloggi che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- c) acquistare articoli lettereschi, stoviglie, ecc....;
- d) eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne degli alloggi, in particolare:
 - ❖ all'impianto di riscaldamento autonomo: adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente (libretto impianto, analisi fumi ecc.);
 - ❖ alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia (2 mani di tinteggiatura);
 - ❖ all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni di corpi luminosi (lampadari) e delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
 - ❖ all'impianto idrico – sanitario: completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo degli occupanti;
 - ❖ al sistema di alimentazione del piano cottura (cucina a gas);
 - ❖ alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso all'appartamento a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli occupanti.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario degli immobili.

Gli educatori sono responsabili nell'assicurare che gli alloggi vengano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine. A tal fine gli educatori devono concordare con gli ospiti una programmazione per la pulizia e la preparazione dei pasti. Compete agli educatori il controllo del regolare versamento da parte degli ospiti della quota mensile di compartecipazione alle spese da versarsi mensilmente alla Civica Amministrazione.

Al momento dell'ingresso ciascun ospite deve sottoscrivere l'impegno a rispettare le regole contenute in apposito regolamento interno, da elaborare a cura dell'aggiudicatario, che abbia la finalità di far tenere agli ospiti un comportamento civile ed educato, osservando le norme di buon vicinato, contribuendo ad una serena e civile convivenza con buon senso e rispetto reciproco tra i vicini e ponendo attenzione alla cura dell'alloggio. Gli ospiti si impegnano inoltre, al momento dell'ingresso, a versare alla Civica Amministrazione la quota mensile di compartecipazione alle spese così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale "adeguamento delle tariffe per i servizi sociali e sociosanitari di pertinenza della direzione politiche sociali".

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti concordati comporta l'adozione di provvedimenti che possono anche consistere nelle dimissioni dell'ospite dall'alloggio. Gli inserimenti e le dimissioni degli ospiti sono decise dalla Commissione Mista di riferimento.

ART. 15 – PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 a): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 d), e), r) e 14 b): fino a un massimo di euro 800;
- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 500;
- d) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 s), t) e u): fino a un massimo di euro 1.000;
- e) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 14 d): fino a un massimo di euro 1.000;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od

a terzi, saranno assunti dal Soggetto Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 17 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

Le Imprese risultate aggiudicatarie dell'accordo quadro, prima della stipulazione dei relativi contratti esecutivi, secondo quanto sarà comunicato dal Comune, dovranno corrispondere, secondo quanto stabilito all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successivi aggiornamenti, una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto di ciascun contratto di appalto specifico affidato nel corso di validità dall'accordo quadro.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Tale importo è ridotto del 50% per le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nelle forme previste dalla legge, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Genova e documentata all'atto della stipula del contratto.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

ART. 19 - NORME DI SICUREZZA

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia " (Legge 81/2008)

B) - Referenti alla sicurezza

L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'accordo quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Genova ha esperito gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i. L'Ente Gestore è consapevole che, nel caso in cui venga successivamente dato riscontro dall'Ufficio Territoriale Prefettizio competente di quanto previsto dall'articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, l'accordo quadro sarà risolto di diritto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Gestore è individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che:

- l'Ente Gestore, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell'utenza, sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con Uffici comunali preposti;
- la banca dati gestita dall'aggiudicatario conterrà dati dell'utenza del Servizio, dati raccolti ed elaborati per la progettazione sui casi e la gestione degli interventi, dati scambiati con l'Ambito Territoriale Sociale /altri Uffici comunali.

L'Ente Gestore dovrà, entro 5 giorni dall'avvio del servizio indicare al Comune il nominativo della persona che sarà formalmente nominata dal dirigente del servizio di riferimento, per gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;
- adozione e gestione di misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'espletamento del servizio, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Per ciascun appalto specifico affidato nel corso di validità dell'accordo quadro l'Ente Gestore dovrà dimostrare di aver stipulato polizza assicurativa R.C..